



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ASSOCIAZIONE STELLA POLARE

L'anno 2024 il giorno 18 del mese di Ottobre, alle ore 20:45, presso la sede di Via Chiesa, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Stella Polare".

Assume la presidenza dell'Assemblea, la Sig. De Pieri Chiara (PRESIDENTE), verbalizza la Sig.ra Pivetta Patrizia (SEGRETARIO).

Il Presidente constatato che è stata regolarmente convocata l'Assemblea Straordinaria mediante e-mail e/o messaggistica istantanea contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo; che risultano presenti tutti n° 15 soci su n° 28 soci iscritti a Libro Soci e che il Consiglio direttivo è presente; ritiene regolarmente costituita l'Assemblea nel rispetto dello statuto sociale vigente, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. modifica dello statuto sociale

PUNTO 1:

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che l'organo di amministrazione ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare le modifiche allo statuto sociale rese necessarie dalle recenti modifiche normative introdotte dal D.L. 117/2017 in materie di Enti del terzo Settore, inoltre all'unanimità ritiene opportuno che l'Associazione assuma la qualifica di associazione di promozione sociale.

Successivamente dà lettura della proposta di statuto articolo per articolo, comprendente n. 28 articoli.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della discussione, dati gli opportuni chiarimenti e non essendo emerse modifiche, viene messo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale di associazione di promozione sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente nuovo statuto e per l'avvio della pratica di iscrizione nel Registro Regionale.

Il Presidente chiede all'Assemblea autorizzazione a procedere, previa autorizzazione del solo Organo di Amministrazione, ad eventuali modifiche Statutarie obbligatorie eventualmente richieste in sede di iscrizione al RUNTS dagli Uffici competenti.

L'Assemblea con voto unanime delibera di dare mandato al Presidente di effettuare eventuali modifiche statutarie obbligatorie senza ricorrere nuovamente all'Assemblea straordinaria.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22,15 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Firma (il Presidente):

Chiara De Pieri

Firma (il Segretario):

Patrizia Pivetta

08/11/2024
Euro ~~ESISTE~~ 1929
Cantone di Locarno

IL FUNZIONARIO
Maurizio
(2) Firma, su delega, del Direttore Provinciale, Locarno





Statuto Stella Polare APS

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

L'Associazione si denomina "Stella Polare APS" (qui di seguito detta "Associazione") e, nel rispetto del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale, apartitica ed aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Venezia (VE).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere, inoltre, istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - (Statuto)

L'Associazione è disciplinata da questo Statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci e contiene le regole fondamentali di comportamento dei soci e di organizzazione dell'Associazione.

ART. 3 - (Finalità ed attività di interesse generale)

L'Associazione ha come scopo quello di incrementare, nell'ambito della propria influenza, la conoscenza della musica in tutte le sue forme artistiche, promuovendone la fruizione.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quale Associazione di Promozione Sociale.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione svolge le



seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Art. 5 comma 1 lettera i) D.lgs. 117/2017);*

- *educazione, istruzione e formazione professionale, nonché altre attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Art. 5 comma 1 lettera d) D.lgs. 117/2017).*

L'Associazione persegue tali attività di interesse generale mediante azioni volte al raggiungimento della propria mission associativa attraverso la promozione, organizzazione e gestione delle attività di seguito elencate:

- a) sostenere, sviluppare, e favorire momenti ed esperienze a carattere corale all'interno della propria comunità parrocchiale e paesana e presso altre realtà sociali e/o territoriali;
- b) sostenere e guidare animazioni a carattere liturgico, educare al canto e alla musica, diffondere e valorizzare la cultura musicale, sacra e profana, incentivare e promuovere attività ricreative e socializzanti a carattere musicale;
- c) realizzare eventi artistici, musicali e più genericamente culturali: manifestazioni, incontri, concerti;
- d) promuovere forme associative e collaborative, da svilupparsi in itinere, con enti pubblici e privati, con persone e gruppi, sia nazionali che internazionali, i quali svolgano attività analoghe a quelle dell'Associazione e che possano essere utili ai fini dell'Associazione medesima;
- e) sviluppare attività di volontariato e servizio al prossimo di utilità sociale;
- f) assumere incarichi da Enti pubblici e privati per qualsiasi tipo di manifestazione, artistiche, culturali, educative;
- g) corsi di musica per bambini, ragazzi, giovani ed adulti;
- h) organizzazione di spettacoli, anche di carattere ludico;
- i) l'organizzazione di attività culturali finalizzate al recupero delle tradizioni, delle consuetudini e degli usi locali;
- j) gestione di spazi e strutture pubbliche in convenzione con le Amministrazioni pubbliche;
- k) promuovere ogni altra iniziativa ritenuta dal Consiglio Direttivo valida e idonea a favorire il raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione potrà affiliarsi o aderire ad altri enti o associazioni che si propongono scopi e finalità analoghi.

ART. 4 - (Attività diverse e raccolta fondi)

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Regolamento di cui al Decreto n. 107 emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 19.5.2021 (G.U. serie generale n. 177 del 26.7.2021) e successive modifiche ed integrazioni. La loro individuazione è delegata al Consiglio direttivo.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

ART. 5 - (Associati)

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche e associazioni, intendono impegnarsi per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti da questo Statuto.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo previsto dall'art. 35 comma 1 del D.lgs. 117/2017. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su richiesta anche verbale, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo e versano la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo stesso. Nella richiesta di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente questo Statuto e gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il numero degli altri ETS associati non dovrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale che siano



membri dell'Associazione. Sarà compito del Consiglio Direttivo verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 35 comma 3 del D.lgs. 117/2017. Gli ETS associati possono avere un numero massimo di voti pari a cinque in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Le modalità di calcolo verranno stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli ETS che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare domanda di iscrizione firmata dal proprio rappresentante legale.

In caso di rifiuto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6 - (Diritti e doveri dei soci)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite all'art. 17 di questo Statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 117/2017;

ed il dovere di:

- rispettare questo Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 7 - (Recesso ed esclusione del socio)

La qualifica di socio si perde per recesso volontario o dimissioni, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio

direttivo ed hanno effetto immediato.

Il Consiglio Direttivo delibera sui tempi e modi di recesso del socio dimissionario.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni di questo Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

I soci dimissionari o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

I soci che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento della quota sociale e per le eventuali quote aggiuntive per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale perderanno la qualifica di socio automaticamente senza necessità di delibera da parte del Consiglio direttivo.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere adeguatamente motivate e comunicate ai soci destinatari, ad eccezione del caso del mancato pagamento della quota sociale.

L'associato escluso potrà, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare una lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione chiedendo che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 40 (quaranta) giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

A titolo non esaustivo si individuano alcune fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla qualifica di socio: coloro che si siano appropriati indebitamente di risorse dell'Associazione, che ne abbiano diffamato il buon nome, che abbiano problemi che possano risultare in contrasto con i valori dell'Associazione.

ART. 8 (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Organo di controllo (se nominato),



- Organo di revisione (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo o dell'organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice civile.

ART. 9 (Assemblea)

L'Assemblea è composta dai Soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima.

La convocazione può avvenire attraverso pubblicazione sul sito istituzionale o a mezzo lettera semplice, e-mail, sms, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il già menzionato termine. Il recapito di riferimento è quello risultante dal Libro dei Soci. Spetta al socio comunicare eventuali variazioni del recapito di riferimento.

L'Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.

Le eventuali richieste di convocazione dell'Assemblea da parte degli Associati devono essere inoltrate per lettera raccomandata o posta certificata (PEC), al Consiglio Direttivo e corredate dall'ordine del giorno e da una relazione sui motivi che hanno generato la richiesta a firma dei richiedenti stessi. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione, estinzione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi previsti dall'art. 25 del D.lgs. 117/2017 e da questo Statuto. È possibile che l'Assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai Soci di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

ART. 10 (Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli Associati in caso di contestazione del provvedimento adottato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le proposte da inserire nell'ordine del giorno devono essere comunicate al Consiglio Direttivo ed accompagnate da una breve illustrazione scritta.

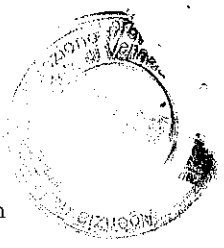
ART. 11 - (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Sono fatte salve diverse maggioranze prescritte dalla legge o da questo Statuto.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri



Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di due deleghe, qualora l'Associazione si componga di un numero di associati inferiore a cinquecento; cinque deleghe qualora l'Associazione si componga di un numero di associati non inferiore a cinquecento. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 12 - (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto, decide in merito alla fusione, trasformazione o scissione, con la presenza in prima convocazione, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione di almeno il 10% degli Associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati aventi diritto di voto. Sono fatte salve diverse maggioranze prescritte dalla legge o da questo Statuto.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di due deleghe qualora l'Associazione si componga di un numero di associati inferiore a cinquecento; cinque deleghe qualora l'Associazione si componga di un numero di associati non inferiore a cinquecento.

ART. 13 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di tre a un numero massimo di sette membri eletti dall'assemblea tra gli associati per la durata di quattro esercizi e rieleggibili.

Sono ineleggibili nel Consiglio Direttivo i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri

esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.

Articolo 14 - (Convocazione e validità del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione, se individuato, o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche

in video/audio collegamento secondo le modalità stabilite all'art. 9 di questo Statuto. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o chi ne fa le veci.

Articolo 15 - (Il Presidente)

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai



terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Egli convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente in particolare:

- a) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione ed in particolare: aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente del Consiglio.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio, con la possibilità di avvalersi del supporto di altri membri del Direttivo o, qualora lo ritenga opportuno, di altra persona di fiducia, esperta ed informata.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Articolo 16 - (Organo di Controllo e di Revisione)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017.

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 17 - (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari non occasionali.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti fisicamente presso la sede legale dell'ente entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta scritta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 18 (Risorse economiche)

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- 5xmille;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;



- contributi di fondazioni o enti finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- bandi nazionali ed internazionali di enti o fondazioni o privati;
- contributi di organismi pubblici nazionali o di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 19 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

All'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai fini suindicati si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie previste dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere pertanto portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

ART. 20 - (Bilancio ed esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Entro il 31 maggio di ogni anno l'Assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente. Una volta approvati i bilanci devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno, nel rispetto della vigente normativa di legge.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente esercitate a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa. Inoltre, provvede a predisporre e allegare ai documenti di bilancio apposito rendiconto specifico e relazione illustrativa nel caso in cui vengano

effettuate attività di raccolta fondi occasionali (ex-art. 7 D. Lsg.117/2017).

Qualora ricavi, rendite, proventi od entrate comunque denominate fossero superiori ad Euro 1 (un) milione il Consiglio Direttivo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida emanate dalle autorità competenti.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate fossero superiori ad Euro 100.000 (centomila) annui il Consiglio Direttivo deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 21 - (I beni)

I beni facenti parte del patrimonio dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e non che possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. Si intendono ricompresi nel patrimonio dell'Associazione i domini ed i siti web, inclusi i social network tramite i quali l'Associazione opera e diffonde l'attività fatta.

ART. 22 - (Rapporti con Enti pubblici)

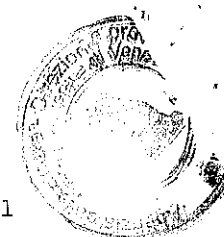
Le convenzioni ed i rapporti di collaborazione tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 55 e 56 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un Consigliere delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 23 - (Personale retribuito)

I lavoratori dipendenti, eventualmente assunti dall'Associazione nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017, avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. È ammesso l'elevamento al rapporto da uno a dodici in presenza di comprovate esigenze, inerenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore

al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.



ART. 24 - (Volontari)

Il volontario è una persona che per libera scelta svolge attività nei confronti della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario.

Il Consiglio Direttivo dovrà deliberare le tipologie di spese e di attività di volontariato che potranno essere rimborsate nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art.7, comma 4 del D.lgs. 117/2017. Tutti i volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

I volontari non occasionali vanno iscritti nel registro dei volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 25 - (Assicurazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 26 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinando:

- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza dell'Associazione;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

Si applicano comunque le norme di cui agli artt. 11 e ss. delle Disp. Att. C.C.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dal Consiglio Direttivo.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 27 - (Disposizioni generali)

Per quanto non previsto da questo Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.

ART. 28 - (Foro competente)

Per qualunque controversia sorga in dipendenza all'interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il foro del luogo ove l'Associazione ha la propria sede legale.

Il Presidente Chiara De Freni

Il Segretario Patrizia Pirrè



